II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1988

che accetta un impegno assunto nell'ambito della procedura di riesame di un dazio antidumping relativo alle importazioni di un erbicida originario della Romania

(88/47/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 1761/87 [2], in particolare l'articolo 15,

previa consultazione in sede di comitato consultivo istituito dal regolamento suddetto,

considerando quanto segue :

A. Procedura

(1) Con il regolamento (CEE) n. 955/79 del Consiglio [3] è stato istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di un erbicida originario della Romania, denominato DNBP tenico (Dinoseb). Nel 1981 la procedura antidumping è stata riaperta in seguito alla presentazione di una domanda di riesame del dazio in vigore. La Commissione, dopo aver effettuato una nuova inchiesta, nella decisione 82/285/CEE [4] ha concluso il 6 maggio 1982 che non era necessario modificare il dazio definitivo (la cui aliquota era pari al 40 %) e che pertanto la procedura di riesame doveva essere chiusa.

Nel dicembre 1986 la Commissione ha pubblicato un avviso [5] sull'imminente scadenza del dazio antidumping, conformemente all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2176/84.

Il 29 maggio 1987 la Commissione ha riaperto la procedura antidumping relativa al DNBP tecnico originario della Romania in seguito alla presentazione di una domanda di riesame da parte del Consiglio europeo delle federazioni dell'industria chimica (CEFIC), a nome delle industrie comunitarie che rappresentavano la maggior parte della produzione comunitaria del prodotto in questione [6]. La domanda di riesame conteneva elementi di prova relativi alla minaccia di pregiudizio che l'industria comunitaria avrebbe subito in seguito alla scadenza del dazio in vigore. Il prodotto oggetto della domanda è il Dinoseb (4,6-dinitro-o-sec-butilfenolo — DNBP), un erbicida di contatto utilizzato in diverse applicazioni agricole e nella produzione di polistirene, corrispondente ai codici 2908 90 10 e ex 3808 30 10 della nomenclatura combinata.

(2) La Commissione ha debitamente informato l'esportatore e gli importatori interessati, i rappresentanti del paese esportatore e i ricorrenti e ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di rendere note per iscritto le loro osservazioni e di essere intese.

Due produttori comunitari, l'esportatore interessato e alcuni importatori hanno reso note per iscritto le loro osservazioni. L'esportatore ha inoltre chiesto ed ottenuto di essere sentito ed ha proposto un incontro con i produttori comunitari per un confronto delle rispettive argomentazioni. I rappresentanti dell'industria comunitaria hanno dichiarato di non essere disposti a partecipare a tale incontro.

[1] GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.
[2] GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 9.
[3] GU n. L 121 del 17. 5. 1979, pag. 5.
[4] GU n. L 128 dell'11. 5. 1982, pag. 17.
[5] GU n. C 335 del 30. 12. 1986, pag. 11.
[6] GU n. C 142 del 29. 5. 1987, pag. 4.

(3) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ed ha svolto inchieste presso la sede della società A H Marks, Bradford, Regno Unito. Sono state inoltre verificate le informazioni relative al secondo grande produttore comunitario, la società SNPE.

(4) La Commissione ha chiesto e ricevuto relazioni scritte particolareggiate da parte dei produttori comunitari ricorrenti, dall'esportatore e da numerosi importatori ed ha verificato per quanto necessario le informazioni ivi contenute.

(5) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping ha riguardato il periodo dal 1° maggio 1986 al 30 aprile 1987.

B. Valore normale

(6) Dato che la Romania non è un paese ad economia di mercato, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2176/84, la Commissione ha dovuto ricorrere a uno dei metodi previsti nel suddetto articolo per determinare il valore normale. Dato che gli Stati Uniti d'America sono l'unico paese non comunitario ad economia di mercato in cui nel periodo dell'inchiesta sia stato prodotto DNBP tecnico, la Commissione, secondo la procedura seguita nelle precedenti inchieste antidumping relative allo stesso prodotto, ha calcolato il valore normale in base ai prezzi del maggiore produttore statunitense. Tali prezzi sono stati verificati con un'inchiesta presso la sede del produttore stesso.

(7) L'esportatore rumeno, la società Danubiana, ha contestato la scelta del paese terzo ai fini della determinazione del valore normale sostenendo che le vendite del prodotto negli Stati Uniti sono cessate verso la metà del periodo dell'inchiesta, nell'ottobre 1986. L'esportatore non ha tuttavia proposto alcuna soluzione alternativa. Anche se i dati disponibili riguardavano soltanto una parte del periodo oggetto dell'inchiesta, la Commissione, considerando che gli Stati Uniti sono il principale paese ad economia di mercato in cui era utilizzato il DNBP tecnico e che il produttore in questione era il maggiore fabbricante del prodotto, ha concluso che il valore normale poteva essere adeguatamente determinato in base alle vendite effettuate sul mercato statunitense nel periodo maggio-ottobre 1986.

C. Prezzo all'esportazione

(8) Nel periodo oggetto dell'inchiesta la Romania non ha effettuato esportazioni di DNBP tenico nella Comunità. Nel quarto trimestre del 1986 la Danubiana ha tuttavia formulato un'offerta relativa alla fornitura di una consistente partita del prodotto ad un importatore comunitario indipendente ad un determinato prezzo, con consegne nel 1986 e nel 1987. La validità dell'offerta superava quindi il periodo di applicazione del dazio imposto nel 1982, che sarebbe dovuto scadere dopo cinque anni, se la procedura antidumping non fosse stata riaperta.

D. Confronto

(9) Per effettuare un confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione offerto dalla Danubiana per le vendite di DNBP tecnico a importatori nella Comunità, la Commissione ha confrontato tali prezzi a livello franco fabbrica, per quanto possibile nello stesso periodo ed ha tenuto debitamente conto di differenze in materia di spese di trasporto e costi accessori, imballaggio, dazi e imposte, nonché di altri elementi tali da incidere sulla comparabilità dei prezzi.

E. Margini

(10) Per quanto riguarda il contratto citato nel paragrafo 8, se la Danubiana avesse fornito il DNBP tecnico all'importatore comunitario, il margine di dumping sarebbe stato del 21 %.

F. Pregiudizio

Contesto generale

(11) Le dimensioni del mercato comunitario di DNBP tecnico sono rimaste relativamente stabili dal 1983, con alcune variazioni minori dovute a fattori collegati alle condizioni atmosferiche. Il mercato annuo è caratterizzato da due fasi distinte : nel periodo ottobre-marzo sono fatte le ordinazioni di prodotti per la successiva campagna agricola mentre nel periodo aprile-settembre ha luogo la produzione e sono effettuate le vendite alle imprese che trasformano il prodotto in erbicida per applicazioni in agricoltura e orticoltura. Una parte del prodotto (inferiore al 10 %) è venduta a ditte che utilizzano il DNBP tenico come inibitore della polimerizzazione dello stirene.

L'andamento del mercato su scala mondiale è stato recentemente influenzato da considerazioni di carattere ecologico in merito alla sicurezza del prodotto. In tali circostanze le vendite nel Regno Unito sono state vietate a tempo indeterminato a decorrere dal dicembre 1986 e altri paesi comunitari potrebbero fare altrettanto nel prossimo futuro. Negli Stati Uniti, il mercato più vasto, l'impiego del prodotto nel settore agricolo è stato vietato a tutti gli effetti dall'ottobre 1986. Appare inoltre probabile che, una volta terminati gli studi intrapresi negli Stati Uniti, dopo tale data, la US Federal Environmental Agency imponga un divieto a tempo indeterminato sull'utilizzazione del prodotto per applicazioni agricole.

Minaccia di pregiudizio

(12) Dal 1981 in poi la Romania non ha effettuato esportazioni nella Comunità di DNBP tecnico e il mercato è stato rifornito unicamente da produttori comunitari. Appare quindi evidente che questi ultimi nel periodo 1982-1987 non hanno subito alcun pregiudizio a causa di importazioni dalla Romania. I produttori comunitari hanno tuttavia affermato che la scadenza del dazio antidumping sulle importazioni di DNBP dalla Romania minaccerebbe di arrecare pregiudizio. i ricorrenti sostengono che tale minaccia è effettiva in considerazione dei bassi prezzi offerti nel 1986 dalla Danubiana che, senza il dazio antidumping del 40 %, sarebbero stati nettamente inferiori ai prezzi dei produttori comunitari.

(13) Nel caso esame occorre tener presente che la Commissione ha effettuato il riesame del dazio in conformità dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2176/84. Per stabilire se la scadenza dei provvedimenti in vigore implichi una minaccia di pregiudizio per i produttori comunitari, la Commissione ha esaminato tutti gli elementi pertinenti per determinare se la scadenza del dazio antidumping possa creare le condizioni di un pregiudizio effettivo.

(14) A questo proposito sono stati considerati pertinenti alcuni fatti e considerazioni.

— Se il dazio antidumping non fosse stato in vigore, i prezzi offerti dall'esportatore rumeno all'importatore comunitario nel periodo ottobre-novembre 1986 sarebbero stati inferiori di circa il 19 % ai prezzi dei produttori comunitari. L'esportatore ha contestato tale conclusione sostenendo che, in mancanza di un dazio antidumping, il prezzo di offerta sarebbe stato corrispondentemente più elevato. La Danubiana ha inoltre affermato che le offerte sono state chieste da alcuni importatori per conto di produttori comunitari al fine di ottenere elementi di prova a sostegno della domanda di riapertura della procedura antidumping e che pertanto non erano vere richieste di informazioni in merito all'eventuale acquisto del prodotto rumeno.

Quanto all'affermazione che i prezzi all'esportazione sarebbero stati superiori in mancanza di un dazio antidumping, dagli elementi di prova risulta che la Danubiana era disposta a fornire il prodotto allo stesso prezzo anche dopo la scadenza del dazio antidumping. La Commissione ritiene inoltre che gli elementi di prova non confermino l'opinione del ricorrente sull'autenticità delle domande di offerte. Appare comunque evidente che la Danubiana ha risposto come se le domande fossero valide e tale elemento è l'unico fatto pertinente nel caso in esame.

— Dagli elementi di prova risulta inoltre che la capacità di esportazione della società rumena non è trascurabile, in considerazione della chiusura del mercato statunitense a decorrere dal 1986 (che rappresentava precedentemente uno sbocco rilevante) e della sottoutilizzazione degli impianti nel 1986. A parità di condizioni la capacità di esportazione potenziale che avrebbe potuto essere impiegata per le vendite nella CEE poteva essere pari al 35 % del mercato comunitario.

La Danubiana ha affermato che la capacità in eccesso era utilizzata per incrementare gli scambi con l'Europa orientale e pertanto non era destinata alle esportazioni nella CEE. Anche in tali circostanze, tuttavia, secondo la Commissione una parte rilevante della restante capacità avrebbe potuto essere impiegata per sostenere le vendite nella Comunità, senza contare che la produzione avrebbe potuto essere ulteriormente aumentata con l'utilizzazione più intensiva degli impianti.

— Dato che i contratti relativi alla vendita di Dinoseb sono di norma conclusi dai produttori con imprese di trasformazione per un'intera campagna agricola (aprile-settembre) e riguardano partite considerevoli, la perdita di un grande contratto può rappresentare una sostanziale riduzione della quota di mercato di un produttore comunitario. L'offerta rumena all'importatore comunitario riguardava circa il 10 % del mercato della CEE. Dato inoltre l'andamento stagionale delle vendite, il calo della quota di mercato può essere compensato soltanto nell'anno successivo. Una perdita di ordinazioni di tale ordine di grandezza a favore di importazioni a prezzi di dumping avrebbe un effetto immediato sulla redditività dei produttori comunitari. Analoghe conseguenze sugli utili si sarebbero manifestate anche se i produttori comunitari avessero tentato di allinearsi sui prezzi bassi offerti dalla Danubiana.

— In seguito agli studi tossicologici effettuati negli Stati Uniti e in altri paesi sono emersi gravi dubbi sull'opportunità di utilizzare in futuro il DNBP tecnico come erbicida nell'agricoltura. In considerazione di tale circostanza, nonché della probabile contrazione del mercato comunitario nel prossimo futuro, appare evidente che la perdita di una parte rilevante di un mercato in diminuzione a favore di vendite a basso prezzo rappresenterebbe un grave colpo per i produttori comunitari, e potrebbe ostacolarli nella liquidazione delle scorte ed eventualmente nella ristrutturazione degli impianti di produzione.

— La Commissione osserva infine che in passato gli esportatori rumeni hanno venduto tale prodotto a prezzi di dumping, come risulta dagli elevati margini accertati nell'inchiesta del 1979 e nel riesame del 1982.

(15) In conclusione, alla luce dei fatti e delle considerazioni precedentemente esposti, la Commissione ritiene che sussistano elementi di prova del fatto che la scadenza del dazio antidumping potrebbe creare condizioni di effettivo pregiudizio per i produttori comunitari.

G. Interesse della Comunità

(16) In considerazione del pregiudizio che minaccerebbe i produttori comunitari se la Romania effettuasse nuovamente esportazioni in dumping sul mercato comunitario, la Commissione ha concluso che nell'interesse della Comunità occorre prendere opportuni provvedimenti.

H. Impegno

(17) L'esportatore rumeno, essendo stato informato sulle principali risultanze del riesame, ha accettato, ferma restando la sua opinione che non esista minaccia di pregiudizio per i produttori comunitari, di offrire un impegno relativo all'applicazione di un prezzo minimo, espresso in ECU per kg franco frontiera comunitaria. In seguito a tale impegno i prezzi all'esportazione nella Comunità saranno tali da non provocare pregiudizio ai produttori comunitari, ed è quindi esclusa qualsiasi minaccia. Il prezzo minimo all'esportazione che dovrà essere osservato è stato determinato in base al prezzo di vendita necessario per fornire un adeguato utile ai produttori comunitari, tenendo conto tra l'altro della redditività e della struttura dei prezzi di costo dei due produttori interessati negli ultimi tempi.

La Commissione, previa consultazione, ritiene accettabile l'impegno proposto e pertanto l'inchiesta può essere chiusa senza istituire dazi antidumping,

DECIDE:

Articolo 1

La procedura antidumping relativa alle importazioni di DNBP tecnico (Dinoseb), corrispondente ai codici 2908 90 10 e ex 3808 30 10 della nomenclatura combinata, originario della Romania, è terminata.

Articolo 2

È accettato l'impegno offerto dalla società Danubiana, Bucarest, Romania, nell'ambito della procedura di riesame del dazio antidumping relativo alle importazioni di DNBP tecnico di cui all'articolo 1.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1988.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione